# PROGETTO FORMATIVO GENERALE PER LO SVOLGIMENTO DI UN SEMESTRE DI TIROCINIO PER L'ACCESSO ALLA PROFESSIONE FORENSE IN COSTANZA DELL'ULTIMO ANNO DEL CORSO DI LAUREA IN GIURISPRUDENZA

In adempimento della Convenzione Quadro, art. 1 comma 2, si approva perché faccia parte integrante della convenzione stessa il seguente progetto formativo generale comprendente gli obiettivi e le tipologie di attività.

Il progetto formativo dovrà essere sottoscritto dal Presidente del Consiglio dell'Ordine, dal Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza, dal tutor accademico individuato dal Direttore di Dipartimento e dal professionista presso il cui studio si svolgerà il tirocinio.

La contemporanea presenza del tutor accademico e del dominus della pratica consentirà di perseguire al meglio l'obiettivo principale del progetto formativo, che è quello di aiutare lo studente nella fase di passaggio dagli studi universitari all'attività professionale, insegnandogli a coniugare l'apprendimento teorico degli istituti di diritto sostanziale e processuale con la loro applicazione pratica, nella assistenza e rappresentanza extraprocessuale ed in giudizio della parte assistita. Particolare attenzione sarà prestata alle tecniche di analisi della fattispecie, di studio della controversia e di predisposizione degli atti con l'uso del linguaggio giudiziale.

Durante lo svolgimento del semestre anticipato del tirocinio, il praticante dovrà predisporre almeno tre atti (citazione, ricorso, appello, comparsa introduttiva o conclusiva, costituzione di parte civile, querela, memoria difensiva, impugnazione) e due pareri nelle materie di cui all'art. 3, comma 1 della Convenzione Quadro. Dovrà inoltre predisporre un parere in materia di deontologia forense su un caso specifico individuato dal dominus della pratica.

La partecipazione alle udienze sarà preceduta dalla messa a disposizione del fascicolo del procedimento al fine consentire al praticante di conoscere compiutamente l'attività processuale che si andrà a fare. Nella relazione finale del semestre il praticante dovrà specificare l'oggetto della causa e le questioni processuali trattate nelle udienze alle quali ha partecipato.

Al fine di favorire il raggiungimento dell'obiettivo del progetto formativo, l'Università, d'intesa con la Scuola forense dell'Ordine, compatibilmente con il calendario didattico, organizzerà corsi gratuiti, anche sotto la forma di Cliniche legali, avvalendosi anche di avvocati che abbiano maturato adeguata esperienza in ambito formativo.

Nel semestre di pratica il praticante dovrà raggiungere una buona conoscenza dell'uso degli strumenti telematici per lo studio delle controversie, predisposizione degli atti, notifiche e deposito in cancelleria.

Il Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di

Avvocati di LAHGAH O

Il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli

Teramo

Prof.ssa Emanuela Pistoia

PRESIDENTE

Avv. Antonio Codagnone

1

the print of the contract of the contract of the contract

1, 1, 16, 14

EPESIDENTE

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI UN SEMESTRE DI TIROCINIO PER L'ACCESSO ALLA PROFESSIONE FORENSE IN COSTANZA DELL'ULTIMO ANNO DEL CORSO DI LAUREA IN GIURISPRUDENZA (CLASSE DELLE LAUREE MAGISTRALI IN GIURISPRUDENZA – LMG/01)

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di LA	HUANO, con sede legale in
LANCIANO (CH), C.F. 012686 20695	PEC: SEGRETERIA.ORDINEAVVOCATI LANCIDIDE GOLHAIL.
persona del suo Legale Rappresentante in carica, Avv.	ARTIONIO CODAGNONE
autorizzato alla firma con delibera del Consiglio dell'Ordine	degli Avvocati di <u>18.05 2013</u>

e

Il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Teramo, con sede in Teramo Via R. Balzarini n. 1, P.I.: 00898930672 - C.F.: 92012890676, PEC: protocollo@pec.unite.it, in persona del suo Direccore, Frontssa Emanuela Pistoia

- Visti gli articoli 40 e 41 della legge 31 dicembre 2012, n. 247 (Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense), ed in particolare il comma 6, lettera d), che prevede la facoltà di anticipare un semestre di tirocinio durante l'ultimo anno del corso di laurea;
- Visto il decreto del Ministro della Giustizia 17 marzo 2016, n. 70 (Regolamento recante la disciplina per lo svolgimento del tirocinio per l'accesso alla professione forense ai sensi dell'articolo 41, comma 13, della legge 31 dicembre 2012, n. 247) e, in particolare, l'articolo 5 del medesimo decreto;
- Considerata la Convenzione quadro stipulata in data 24 febbraio 2017 tra il Presidente del Consiglio nazionale forense e il Presidente della Conferenza Nazionale dei Direttori di Giurisprudenza e Scienze Giuridiche e rinnovata in data 23 gennaio 2023;
- Considerato che i Consigli dell'Ordine possono stipulare, ai sensi dell'articolo 5, comma 6, del decreto del Ministro della Giustizia 17 marzo 2016, n. 70, apposite Convenzioni con le locali Università nelle quali siano presenti Facoltà, Dipartimenti o Scuole presso le quali è istituito e attivato il corso di laurea in Giurisprudenza (Classe delle Lauree Magistrali in Giurisprudenza LMG/01), la stipula delle quali è condizione per l'anticipazione del semestre di tirocinio durante il corso di studi;
- Considerato che presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Teramo è istituito ed attivato il corso di laurea in Giurisprudenza (Classe delle Lauree Magistrali in Giurisprudenza LMG/01);

## CONVENGONO QUANTO SEGUE

## Articolo 1 - Oggetto

1. La presente Convenzione, stipulata ai sensi dell'articolo 40, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, disciplina, ai sensi dell'articolo 41, comma 6, lettere a) e d), della medesima legge e dell'articolo 5

1

del decreto del Ministro della Giustizia 17 marzo 2016, n. 70, nonché della Convenzione quadro stipulata in data 24 febbraio 2017 e rinnovata in data 23 gennaio 2023 tra il Presidente del Consiglio nazionale forense e il Presidente della Conferenza Nazionale dei Direttori di Giurisprudenza e Scienze Giuridiche, l'anticipazione di un semestre di tirocinio per l'accesso alla professione forense in costanza dell'ultimo anno del corso di laurea in Giurisprudenza (Classe delle Lauree Magistrali in Giurisprudenza – LMG/01) e le modalità di svolgimento di tale tirocinio idonee a garantire la frequenza dei corsi e la proficua conclusione degli studi universitari, nonché l'effettiva frequenza dello studio professionale. La presente convenzione individua, altresì, i requisiti necessari per richiedere l'ammissione all'anticipazione del tirocinio.

- 2. Il Consiglio dell'Ordine e l'Università adottano il progetto formativo generale comprendente gli obiettivi e le tipologie di attività, quale parte integrante della presente Convenzione.
- 3. Il Consiglio dell'Ordine e l'Università possono prevedere forme di collaborazione e coordinamento, tra le quali la predisposizione di progetti formativi singoli comprendenti obiettivi e tipologie di attività prevalente.
- 4. I progetti formativi di cui ai commi precedenti dovranno essere sottoscritti oltre che dal Presidente del Consiglio dell'Ordine, dal Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza, dal tutor accademico individuato dal Consiglio di Dipartimento e dal professionista presso il cui studio si svolgerà il tirocinio.

#### Articolo 2 - Definizioni

- 1. Ai fini e per gli effetti delle disposizioni di cui alla presente convenzione si intende per:
- a) "legge": la legge 31 dicembre 2012, n. 247 (Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense);
- b) "regolamento": il decreto del Ministro della Giustizia 17 marzo 2016, n. 70 (Regolamento recante la disciplina per lo svolgimento del tirocinio per l'accesso alla professione forense ai sensi dell'articolo 41, comma 13, della legge 31 dicembre 2012, n. 247);
- c) "Consiglio dell'Ordine": il Consiglio dell'Ordine degli avvocati di LANCIANO
- d) "tirocinio": il tirocinio per l'accesso alla professione forense di cui all'articolo 41, commi 1, 2, 3, 4, 6 lettere a) e d), 8, 10 ed 11 della legge 31 dicembre 2012, n. 247;
- e) "corso di laurea": il corso di laurea in Giurisprudenza (Classe delle Lauree Magistrali in Giurisprudenza LMG/01);
- f) "Università": l'Università degli Studi di Teramo;
- g) "CFU": crediti formativi universitari;
- h) "Dipartimento": il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Teramo.

## Articolo 3 - Anticipazione di un semestre di tirocinio

1. Può chiedere di essere ammesso all'anticipazione di un semestre di tirocinio in costanza degli studi

universitari e prima del conseguimento del diploma di laurea lo studente in regola con lo svolgimento degli esami di profitto dei primi quattro anni del corso di laurea purché abbia ottenuto crediti nei seguenti settori scientifico-disciplinari:

- Diritto privato (IUS/01);
- Diritto processuale civile (IUS/15);
- Diritto penale (IUS/17);
- Diritto processuale penale (IUS/16);
- Diritto amministrativo (IUS/10);
- Diritto costituzionale (IUS/08);
- Diritto dell'Unione europea (IUS/14).
- 2. L'avvocato iscritto all'albo ordinario tenuto dal Consiglio dell'Ordine può offrire la propria disponibilità ad accogliere dei tirocinanti, se sia iscritto da almeno un quinquennio, sia in regola con l'assolvimento dell'obbligo formativo e non abbia riportato sanzioni disciplinari nell'ultimo decennio. Nell'indicare la propria disponibilità, l'avvocato specifica i settori prevalenti di attività professionale svolta.
- 3. In ogni caso, il rapporto di tirocinio si instaura soltanto in seguito all'acquisizione dell'esplicito consenso dell'avvocato e con l'iscrizione al registro dei praticanti tenuto dal Consiglio dell'Ordine.

# Articolo 4 - Domanda di anticipazione di un semestre di tirocinio

- 1. La domanda di iscrizione al registro dei praticanti, redatta ai sensi dell'articolo 41, comma 3, della legge, è presentata al Consiglio dell'Ordine ed è altresì corredata:
- a) da autocertificazione, predisposta ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 46 e 47 del d.P.R. n. 445/2000 in cui lo studente dichiari di:
- possedere i requisiti di cui all'articolo 3 della presente Convenzione;
- godere del pieno esercizio dei diritti civili;
- non trovarsi in una delle condizioni di incompatibilità di cui all'articolo 18 della legge;
- non essere sottoposto ad esecuzione di pene detentive, di misure cautelari o interdittive;
- non aver riportato condanne per i reati di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale e per quelli previsti dagli articoli 372, 373, 374, 374-bis, 377, 377-bis, 380 e 381 del codice penale;
- essere di condotta irreprensibile secondo i canoni previsti dal codice deontologico forense;
- b) dall'indicazione del nominativo del professionista presso il quale si svolgerà il tirocinio;
- c) dall'indicazione del tutor accademico, indicato dal Direttore di Dipartimento, scelto tra i docenti o tra gli assegnisti di ricerca afferenti alle strutture medesime;
- d) da un progetto formativo comprendente obiettivi e tipologie di attività prevalente, sottoscritto dal Presidente del Consiglio dell'Ordine, dal professionista presso il quale si svolgerà il tirocinio, dal tutor accademico e dal Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza, nel caso in cui si sia in presenza di

Convenzioni specifiche di cui al precedente articolo 1, commi 2 e 3.

- 3. Il Consiglio dell'Ordine delibera ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 17, comma 7, della legge.
- 4. Lo studente praticante comunica, anche via posta clettronica, entro quindici giorni dalla delibera di cui al comma precedente, l'avvenuta iscrizione nel registro dei praticanti agli uffici didattici del Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Teramo.

# Articolo 5 - Svolgimento del semestre anticipato del tirocinio

- 1. Durante lo svolgimento del semestre anticipato del tirocinio, il praticante deve garantire la proficua prosecuzione del corso di studi e l'effettiva frequenza dello studio professionale per almeno dodici ore alla settimana, distribuite in almeno tre giorni, nel rispetto degli obiettivi e delle tipologie di attività previsti dal progetto formativo di cui al precedente articolo 4, comma 1, lettera d).
- 2. Durante il semestre di svolgimento del tirocinio anticipato ai sensi della presente Convenzione il praticante è, comunque, obbligato alla frequenza dei corsi di cui all'articolo 43 della legge.
- 3. Ai fini di cui al comma precedente, l'Università, d'intesa con la Scuola forense dell'Ordine e compatibilmente con il calendario didattico, può organizzare corsi e altre iniziative gratuiti, anche sotto la forma di Cliniche legali, avvalendosi anche di avvocati che abbiano maturato adeguata esperienza in ambito formativo, tenendo conto della necessaria natura professionalizzante e, ove possibile, delle esigenze di frequenza dello studio professionale.
- 4. Nel caso in cui si sia in presenza di Convenzioni specifiche di cui al precedente articolo 1, comma 3, il tutor accademico vigila sull'effettiva partecipazione dello studente tirocinante ai corsi e sull'andamento del semestre attraverso colloqui con lo studente, da tenersi ogni trenta giorni.
- 5. Il professionista presso cui si svolge il tirocinio garantisce, sotto la vigilanza del Consiglio dell'Ordine, l'effettivo carattere formativo del tirocinio, privilegiando il suo coinvolgimento nell'assistenza alle udienze, nella redazione degli atti e nelle ricerche funzionali allo studio delle controversie.
- 6. In considerazione della riduzione delle ore di frequentazione dello studio da parte del tirocinante universitario, di cui all'articolo 5, comma 2, del regolamento, il numero delle udienze cui il tirocinante deve assistere durante il semestre ai sensi dell'articolo 8, comma 4, secondo periodo, del regolamento è ridotto da venti a dodici. Tali udienze verranno annotate sul libretto del tirocinio rilasciato dall'Ordine.
- 7. Il Consiglio dell'Ordine espleta i propri compiti di vigilanza nei confronti dello studente tirocinante ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 8, comma 4, del regolamento.
- 8. Nel caso in cui si sia in presenza di Convenzioni specifiche di cui al precedente articolo 1, comma 3, d'intesa tra il Consiglio dell'Ordine, il professionista e il tutor accademico, possono essere individuate specifiche materie o questioni sulle quali lo studente tirocinante potrà effettuare approfondimenti e ricerche, anche ai fini dell'elaborazione della dissertazione relativa all'esame finale di laurea in Giurisprudenza.
- 9. Nei casi in cui non consegua il diploma di laurea in Giurisprudenza entro i due anni successivi alla

durata legale del corso, il praticante studente universitario può chiedere la sospensione del tirocinio per un periodo massimo di sei mesi, superato il quale, se non riprende il tirocinio, è cancellato dal registro dei praticanti e il periodo di tirocinio compiuto rimane privo di effetti.

- 10. Il periodo di tirocinio durante gli studi universitari rimane privo di effetti anche quando il praticante, pur avendo conseguito il diploma di laurea in Giurisprudenza, non provveda, entro sessanta giorni, a confermare l'iscrizione al registro dei praticanti.
- 11. Ai sensi dell'articolo 41, comma 11, della legge il tirocinio del praticante studente universitario non determina il diritto all'instaurazione di rapporto di lavoro subordinato anche occasionale.
- 12. Nel periodo di tirocinio il praticante studente universitario è tenuto ad osservare gli stessi doveri e norme deontologiche degli Avvocati, ai sensi dell'articolo 42 della legge, ed è soggetto al potere disciplinare dei competenti organi forensi.

## Articolo 6 - Relazione finale

- 1. Al termine del semestre anticipato di tirocinio, lo studente tirocinante redige una relazione finale dettagliata sulle attività svolte, sottoscritta dal professionista e dal tutor accademico, che deposita presso il Consiglio dell'Ordine unitamente al libretto di pratica.
- 2. Ai sensi dell'articolo 8, comma 6, del regolamento, il Consiglio dell'Ordine, sulla base delle verifiche svolte, rilascia allo studente tirodinante un attestato di compiuto tirocinio semestrale.
- 3. Nell'ipotesi in cui la verifica dia risultati insufficienti il Consiglio dell'Ordine non rilascia l'attestato. In questo caso il praticante e l'Avvocato presso il quale è svolto il tirocinio devono essere sentiti. Si applica l'articolo 17, comma 7, della legge.

#### Articolo 7 - Durata e rinnovo

1. La presente Convenzione ha una durata di cinque anni e sarà esplicitamente rinnovabile.

# Articolo 8 - Disposizione finale

1. Per tutto quanto non previsto nella presente Convenzione si applicano le disposizioni della legge e del regolamento.

# Articolo 9 - Trattamento dei dati personali

1. Il soggetto ospitante si impegna ad effettuare le operazioni di trattamento dei dati, attraverso personale incaricato, nel rispetto rigoroso della normativa sulla privacy e delle misure minime di sicurezza secondo quanto stabilito dall'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 e dal Documento programmatico per la sicurezza dell'Azienda. Inoltre, il soggetto ospitante sarà tenuto a manlevare l'Università in caso di responsabilità amministrative e civili derivanti da trattamenti di dati non conformi alla normativa.

2. Le parti dichiarano reciprocamente che i dati personali, raccolti nel corso dell'esecuzione della presente convenzione, vengano trattati esclusivamente per la finalità della convenzione medesima, mediante elaborazione manuale e/o automatizzata.

3. I suddetti dati potranno essere comunicati, esclusivamente in forma anonima, sia a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il perseguimento dei propri fini istituzionali, sia a soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali della parte contrattuale cui si riferiscono.

## Articolo 10 - Foro competente

Le Parti concordano di definire amichevolmente ogni controversia che possa nascere dalla interpretazione ed esecuzione del presente accordo. Qualora non sia possibile giungere ad una definizione conciliativa, le Parti concordano che inderogabilmente ed esclusivamente competente per ogni controversia inerente alla validità, l'interpretazione, l'esecuzione e la risoluzione per inadempimento del presente Accordo sarà il Tribunale di Teramo.

# Articolo 11 - Oneri fiscali e spese di registrazione

La presente convenzione viene redatta in duplice originale e conservata agli atti di ciascun ente. La convenzione è esente da IVA come dal punto 20 dell'art. 10 del D.P.R. n. 633/72. La presente convenzione sarà registrata a tassa fissa, in caso d'uso, ai sensi degli artt. 5 e 39 del D.P.R. n. 131/86. Le eventuali spese inerenti la presente convenzione sono a carico del Soggetto Ospitante.

Il Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Teramo

Prof.ssa Emanuela Pistoia

Il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli

Avvocati di LAHU'ANO

Avv. Antonio Codagnone